Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'impo. li bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 13 MARZO 1964:

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.
Determinazione delle tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed approvazione delle relative istruzioni.

(1192)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 13 MARZO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969 (dalla serie 1ª/1969 alla serie 25ª/1969), emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1960. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUARTA estrazione eseguita il 2 marzo 1964. — Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(1813)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2359.

Autorizzazione all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 2359. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal conte Paolo Blumenstihl con atto notarile in data 25 ottobre 1962, n. 61840 di repertorio, a rogito dottor Enrico Castellini, notaio in Roma, allo scopo di incrementare il preesistente capitale della Fondazione « Blumenstihl ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2360.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Demetrio Corone (Cosenza).

N. 2360. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Demetrio Corone (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. **2361**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Scipio Sighele » di Riva del Garda (Trento).

N. 2361. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Scipio Sighele » di Riva del Garda (Trento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. **2362**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mazzini » di Migliarino (Ferrara).

N. 2362. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mazzini » di Migliarino (Ferrara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1964, n. **77**.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi della somma di L. 3.700.000.000 da iscriversi alla competenza del cap. 35 « Compra tabacchi, ecc. », della spesa del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli, per l'esercizio finanziario 1963-64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 21 agosto 1963, n. 1208, che approva unitamente allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 3.700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 20 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1963-64 e da iscriversi alla competenza del capitolo 35 « Compra tabacchi, ecc. » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1964, n. **78**.

Autorizzazione all'Azienda autonoma di soggiorno di Predazzo ad acquistare in proprietà alcune porzioni di suolo, in località « Cason » del comune di Predazzo (Trento).

N. 78. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Azienda autonoma di soggiorno di Predazzo, viene autorizzata ad acquistare in proprietà alcune porzioni di suolo contigue (e piante di larice e di tiglio ivi esistenti), per una superficie complessiva di mq. 11.644, in località « Cason » all'estremo limite dell'abitato di Predazzo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1964, n. **79**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad accettare un legato di L. 500.000 (cinquecentomila), disposto dalla defunta signora Emilia Carminati, vedova Sacco, con testamento olografo del 10 marzo 1961, pubblicato per atto n. 21885, repertorio numero 49815, in data 2 ottobre 1961, a rogito dottor Ugo Marrocchi, notaio in Roma, a favore dei « Mutilatini di Don Gnocchi » che si identificano nella Fondazione sopra indicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 156. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 18 dicembre 1902, n. 569, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Campobasso un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 1948, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio venne elevato fino a L. 100.000 annue;

Visto la deliberazione n. 802, in data 27 maggio 1963, con la quale la Giunta provinciale di Campobasso ha determinato di aumentare il contributo annuo della Provincia a favore del Consorzio di rimboschimento da L. 100.000 a L. 500.000 per un periodo di dieci anni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Campobasso con regio decreto 18 dicembre 1902, numero 569, viene elevato — a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio 1969-70 compreso — a L. 500.000 (cinquecentomila) annue, con l'impegno da parte della provincia di Campobasso di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul cap. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1963

SEGNI

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964
Registro n. 13 Corpo for. dello Stato, foglio n. 204. — D'ALENA

(2542)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comune di Monte di Procida (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Monte Procida (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Procida;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Monte di Procida (Napoli), esclusa l'area interessata alla costruzione del porticciolo di Acquamorta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Monte di Procida provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 41 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 12 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

Sono presenti:

Ceriani dott. Ettore, presidente;

Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;

Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori;

De Pascale arch. Antonio, rappresentante dei professionisti ed artisti.

Assenti giustificati:
Barendson dott. Renato, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;
Carola ing. Vincenzo, rappresentante degli industriali.

Assiste in qualità di segretario il dott. Vittorio Perito della Soprintendenza ai monumenti di Napoli.

Ordine del giorno:

1) MONTE DI PROCIDA - Imposizione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Si discute, poi, l'imposizione del vincolo d'insieme sull'intero territorio del comune di Monte di Procida.

Il sindaco, benchè invitato, non è intervenuto.

Il prof. Pacini ricorda che la questione è stata già discussa in una precedente riunione della Commissione e propone, al fine di impedire che incontrollate costruzioni possono irrimediabilmente pregiudicare le caratteristiche paesistiche e panoramiche di quel Comune, di decidere sul vincolo.

La Commissione, all'unanimità, delibera di apporre il vincolo su tutto il territorio del comune del Monte di Procida ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da acclusa planimetria perchè, nel suo insieme; costituisce un complesso di immobili aventi valore estetico e paesistico.

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Grosseto con la denominazione di Strada statale n. 440 « di Porto Santo Stefano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 82 di detto piano è prevista la strada: « Innesto Strada statale n. 1 " Aurelia ,, Orbetello-Porto Santo Stefano » della lunghezza di chilometri 14 + 200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada « Innesto Strada statale n. 1 " Aurelia ,, - Orbetello - Porto Santo Stefano » della lunghezza di km. 14 + 200 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 440 « di Porto Santo Stefano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 322

(2545)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in Toscana con la denominazione di Strada statale n. 439 « Sarzanese - Valdelsa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1959, registro n. 26, foglio n. 30) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 61 di detto piano è prevista la strada: « Innesto Strada statale n. 1 a Pietrasanta-Lucca-Bientina-Pontedera-Ponsacco-Massa Marittima-innesto Strada statale n. 1 presso il bivio Rondelli; da km. 6 + 500 dopo Sterza verso sud diramazione per Volterra » della lunghezza di km. 189 + 373;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada « Innesto Strada statale n. 1 a Pietrasanta-Lucca-Bientina-Pontedera-Ponsacco-Massa Marittima-innesto Strada statale n. 1 presso il bivio Rondelli; da km. 6 + 500 dopo Sterza verso sud diramazione per Volterra » della lunghezza di chilometri 189 + 373, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 439 « Sarzanese-Valdelsa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 321

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella XXV Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXV Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 9 al 23 agosto 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2406)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Collegio sindacale dello Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Musciacco dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari.

Art. 2.

I membri del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1964-31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel XIV Salone internazionale della tecnica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XIV Salone internazionale della tecnica, che avrà luogo a Torino dal 19 settembre al 1° ottobre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1964.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento — data la precarietà della situazione conseguente alle irregolarità di eccezionale gravità imputabili agli organi amministrativi ordinari dell'azienda — ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1964

Il Ministro: COLOMBO

(2615)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 344, relativo alla fornitura di mobili e materiale per il liceo e la scuola di amministrazione a Lomé. (Repubblica del Togo).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 19 del 1º febbraio 1964 il bando di gara n. 344, relativo alla fornitura di mobili e materiale per il liceo e la scuola di amministrazione a Lomé. Luogo di consegna: forniture franco liceo e scuola di Amministrazione a Lomé (Togo).

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Président de la Commission Consultative des Marchés, Présidence de la République Togolaise a Lomé, entro le ore 11 locali della data stabilità per l'apertura che avverrà il 1º aprile 1964 alle ore 15 locali, nel Palazzo del Governo a Lomé (Togo).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2554)

Bando di gara n. 345, relativo alla sistemazione idro-agricola delle paludi di Laniera (Repubblica Malgascia).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 19 del 1º febbraio 1964 il bando di gara n. 345, relativo alla sistemazione idro-agricola delle paludi di Laniera (Repubblica Malgascia). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malgasci (FMG) 300.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 36 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Directeur du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole », B.P. 1061 a Tananarive (Madagascar) entro le ore 17 locali del 30 aprile 1964.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Zollino, Martano, Sternatia (Lecce)

Con decreto ministeriale 6 marzo 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 8 novembre 1961, nella zona di Sternatia, Zollino e Martano (Lecce), dell'estensione di ettari 1000, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(2587)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di San Pietro in Lama, Lequile, Copertino e Galatina (Lecce).

Con decreto ministeriale 6 marzo 1964 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 13 novembre 1961, nella zona di San Pietro in Lama, Lequile, Galatina e Copertino (Lecce), dell'estensione di ettari 2000 circa, compresa entro i confini delimitati con il sopracitato decreto ministeriale, viene revocato.

(2589)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione al Comitato « San Giorgio » di Genova, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza infermiera marittima.

Con decreto n. 300.7.II.34/6-1182 in data 25 febbraio 1964 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il Comitato « San Giorgio » di Genova (via Galata, 39), è stato autorizzato ad istituire un corso di specializzazione in assistenza infermiera marittima con sede presso il Comitato stesso.

(2553)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1964, il comune di Faenza (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1964, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.349.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1964, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.738.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1964, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.654.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1964, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.815.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 12 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,48	622,46	622,48	622,49	622,48	622,48	622,65	622,48	622,48
$ Can.	576,13	576,10	576,15	576,05	575,75	576,12	576,07	573 —	576,15	576,10
Fr. Sv.	143,85	143,94	143,89	143,9425	143,95	143,96	143,935	143,87	143,97	143,95
Kr. D.	90,15	90,16	90,18	90,18	90,15	90,17	90,17	90,05	90,17	90,15
Kr. N.	86,99	86,98	87 —	86,99	86,90	86,99	86,99	86,90	86,99	87 —
Kr. Sv.	120,82	121,02	121 —	121,045	121 —	121,01	121,035	120,80	121,01	121 —
Fol.	172,64	172,62	172,63	172,61	172,63	172,63	172,61	173,52	172,62	172,60
Fr. B.	12,49	12,498	12,499	12,49875	12,4975	12,50	12,497	12,40	12,50	12,50
Franco francese	127,02	127,035	127,04	127,0325	127,05	127,04	127,035	126,95	127,03	127,03
Lst.	1741,80	1741,60	1741,90	1741,65	1741,69	1741,80	1741,60	1741,85	1741,85	1741,75
Dm. occ.	156,65	156,68	156,67	156,68	156,68	156,67	156,67	156,62	156,68	156,66
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,095	24,095	24,05	24,09	24,09	24,07	24,09	24,10
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,70	21,72	21,716	21,65	21,72	21,72

Media dei titoli del 12 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	108,975
Redimibile 3,50 % 1934	93,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	92,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	97,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	96,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1964

1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576,06
1 Franco svizzero	143,939
1 Corona danese	90,175
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	172,61
1 Franco belga	12,498
1 Franco francese	127,034
1 Lira sterlina	1741,625
1 Marco germanico	156,675
1 Scellino austriaco	24,092
1 Escudo Port.	21,718

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Firenze, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze, numero 1188, Div. 1/A, in data 10 aprile 1962, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Carducci » di Firenze, è stata autorizzata ad accettare un legato disposto dal defunto preside della Scuola prof. Savino Savini costituito da alcuni oggetti: un orologio da tavolo, una macchina da scrivere, due accendisigari, ecc. ecc.

(2531)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Avellino

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 1964, è stato approvato il piano regolatore territoriale del nucleo di industrializzazione di Avellino.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Avellino a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(2551)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento, e che pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Santo Nunziato è nominato commissario liquidatore ed i sigg. avv. Pasquale Meomartini, ing. Giuseppe Alberti e avv. Luigi Rettore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Benevento, Società per azioni, con sede in Benevento, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1964

Il Governatore: CARLI

(2616)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento ordinario di ventiquattro *tenenti in servizio permanente effettivo* dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di ventiquattro tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali non ritenesse di poter consentire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta legale indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando di Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie;

e) recapito. Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere direttamente, e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c)* dell'art. 10 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (diploma originale o certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati, gli interessati potranno inoltre allegare i seguenti documenti:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta legale;

3) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta legale) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato su carta legale del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter* su carta legale, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo in conformità delle disposizioni di cui alla circolare n. 88, dispensa n. 7, Giornale militare 1963) che si riferisce a periodo di servizio la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione o che risulti ad essa anteriore di non oltre trenta giorni. Nel primo caso sul frontespizio del documento stesso dovrà essere apposta la seguente annotazione: «Redatto in base a quanto previsto dalla lettera *a)* dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale cui l'interessato ha chiesto di partecipare»;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5/SC in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le complete generalità dell'aspirante al concorso, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 6.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere a), b), c) ed e), dell'art. 3, e di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per la istruttoria delle pratiche.

Disporranno, quindi, che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 7 per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace ed in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ed a più di cinque metri dall'altro (VOC = Au. m. 8, Au. = m. 5).

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da un Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza o di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Gli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei, verranno sottoposti dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri, agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolale servizio d'istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) la documentazione psico-tecnica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'Ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria

Art. 9.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composto:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali, militari e psico-attitudinali per il particolare servizio d'istituto;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera a);

60 punti per i titoli di cui alla lettera b);

20 punti per i titoli di cui alla lettera c).

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

Da tale graduatoria saranno esclusi coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente art. 10.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 12.

I tenenti in servizio permanente effettivo vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professio-

nale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei, negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 13.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 30 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964
Registro n. 21, foglio n. 262

(2447)

Concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, numero 1638;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, che all'art. 20 richiama in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1959, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, numero 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 29 giugno 1960, n. 667, concernente l'ammissione di ufficiali di complemento muniti di diploma di abilitazione magistrale ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina a trenta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento che:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri.
diploma di abilitazione magistrale.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età.

A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di mt. 1,68, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dal concorrente e redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:
titolo di studio;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;
indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;
stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;
l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici spettanti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale egli

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Concorrenti residenti all'estero

Art. 4.

I concorrenti residenti all'estero presenteranno le domande di partecipazione, sempre nel termine di giorni 30 di cui al precedente articolo, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Roma, le domande prodotte nel termine prescritto dopo averví apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per concorrenti dichiarati non idonei in sede di 1ª visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno, altresì, un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 5.

Alle visite mediche ed agli esami, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali per i quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante, e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con l'esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di 1ª istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità o meno, del candidato al servizio quale sottotenente nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Gli aspiranti, non appartenenti all'Arma dei carabinieri, riconosciuti fisicamente idonei, verranno sottoposti — dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri — agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio di Istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) la documentazione psico-tecnica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'Ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, che sarà così composta:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, membro;

tre tenenti colonnelli o maggiori, dell'Arma stessa, membri;

un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno:

a) in due prove scritte, una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in due prove orali, una su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le Armi, l'altra su argomenti attinenti alla tecnica-professionale propria dell'Arma dei carabinieri ed alle discipline giuridiche.

I programmi per le prove di esame sono riportati negli allegati *A*) e *B*) al presente decreto.

Gli scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Per essere ammessi alle prove orali occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media dei punti conseguiti nelle prove orali.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data delle prove orali medesime, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta legale.

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta legale, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta legale), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta legale del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto:

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta legale rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto la invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti idonei — stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti — sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera *a*) in originale o copia autentica ovvero certificato avente valore di originale.

Per le firme dei capi delle scuole parificate, o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del provveditore agli studi competente per territorio.

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo della Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 585.

Art. 16.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, senza l'obbligo di frequentare i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964
Registro n. 21, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1) Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2) Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'Istituto e alle discipline giuridiche, indicati nei numeri 1) e 2) della seconda prova di cui all'allegato *B*.

Durata di ciascuna prova scritta: otto ore.

ALLEGATO *B*

Prove orali

Prima prova, tecnica professionale comune a tutte le armi.

1) Arte militare:

a) Tattica: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità; Concetti fondamentali di combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; Caratteristiche e compiti del battaglione carabinieri; Criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) Organica: Il Comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; Le truppe; Organici dei battaglioni carabinieri;

c) Logistica: Compiti della logistica; Le ricognizioni; Le marce; I trasporti; Lo stazionamento; I servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in ispecie.

2) Mezzi tecnici:

a) Armamento: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; Armi a ripetizione ordinaria; Armi a ripetizione automatica; Bombe a mano; Munizioni; Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: Moschetto 91/38, pistola Beretta cal. 9, moschetto automatico Beretta, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda cal. 8, mortaio da 81, mitragliatrice Browning da 0,30;

b) Mezzi di trasmissione: Caratteristiche e criteri di impiego; Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; Caratteristiche principali; Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) Automobilismo e carrismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici, organi principali, funzionamento; organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruo-

te, gommatura; La carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; Carburanti e lubrificanti; Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti; Caratteristiche principali; Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; Classificazione degli autoveicoli militari .

Seconda prova, tecnica-professionale propria dell'Arma dei carabinieri.

2) Tecnica professionale:

a) Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri; Istituzioni e prerogative; Relazioni con le autorità civili e militari; Ordinamento dell'Arma dei carabinieri; Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri; Premessa al regolamento generale: Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; Cicli di istruzione; Ordinamento del servizio istituzionale; Compiti del comandante di tenenza; Pattuglie; Perlustrazioni; Squadriglie; Posti di blocco; Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; Vigilanza sugli esercizi pubblici; Compiti militari dell'Arma; Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; Ricerca ed arresto de catturandi; Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; Traduzioni; Scorte; informazioni; Ordinamento degli uffici delle caserme; Visita ai comandi dipendenti; Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2) Discipline giuridiche:

a) La Costituzione italiana: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana; il Parlamento: il Capo dello Stato; il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale; l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi consultivi e di controllo; La Regione; la Provincia ed il Comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

b) Diritto penale e Codice penale comune: il reato; Nozione di delitto e contravvenzione. L'imputabilità; Elementi essenziali del reato; il dolo, la colpa e la preterintenzionalità; Concorso di reati e concorso di persone nel reato; Il tentativo; Le pene; Causa di estinzione del reato e delle pene; Cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona; Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione; Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca);

c) Legislazione militare: La legge penale militare; Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati); I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche; Competenza dei Tribunali militari; la giurisdizione penale militare;

d) Leggi di pubblica sicurezza: La legge di pubblica sicurezza; sue finalità; Attribuzione dell'autorità di pubblica sicurezza; dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione; Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti;

e) Procedura penale: La polizia giudiziaria, Organi e funzioni: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; La ricerca dei colpevoli; l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; Arresto obbligatorio e facoltativo; Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia; La tutela della libertà personale; Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali; Referto; Denuncia; Querela.

(2467)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifica alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 1º aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 21 febbraio 1964, con il quale sono stati nominati alcuni docenti di lingue estere da aggregare alla Commissione giudicatrice sopra indicata;

Vista la nota n. 1590 del 21 febbraio 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato altro docente per le prove di lingua inglese, da aggregare alla Commissione giudicatrice in questione, in sostituzione del prof. Giuliano Pellegrini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice medesima;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del docente anzidetto;

Decreta:

Il prof. Mario Mormile, già facente parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse per le prove di lingua francese, è chiamato a far parte della Commissione medesima, come membro aggregato per le prove di lingua inglese, in sostituzione del prof. Giuliano Pellegrini.

Al suddetto docente saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(2557)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantanove posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a cinquantanove posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 7 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11 e 12 maggio 1964, con inizio alle ore 8.

La prova facoltativa di lingua tedesca si svolgerà il 13 maggio 1964, con inizio alle ore 8, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

(2497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1963, n. 3635, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di tre condotte mediche vacanti in questa Provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso per il conferimento di tre condotte mediche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alla premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica, primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;

Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Teramo;

De Berardinis dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 19 febbraio 1964

Il medico provinciale: Di Meglio

(2464)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1963, n. 3635, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre condotte ostetriche vacanti in questa Provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1963, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;

Puglielli prof. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologia, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Teramo;

Palma dott. Marcello, specialista in ostetricia e ginecologia;

Pompei Elisabetta, ostetrica condotta.

Segretario:

Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 19 febbraio 1964

Il medico provinciale: Di Meglio

(2502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1661 del 1° marzo 1963, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nel Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Roccalumera, Nizza Sicilia, Fiumendinisi, Pagliara e Mandanici, e nei comuni di Mistretta e di Tortorici;

Considerato che occorre nominare la Commissione esaminatrice;

Vista, al riguardo, la segnalazione, da parte dei Comuni interessati, della terna prescritta e la segnalazione, da parte dell'Ordine dei medici, della terna di docenti;

Viste le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' nominata la Commissione esaminatrice del concorso, indicato in premessa, composta come segue:

Presidente:

Monaco dott. Franco, vice prefetto.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Di Blasi dott. Raffaele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Cannavò prof. Letterio, libero docente della clinica medica, dir. clinica malattie tropicali dell'Università di Messina;

Spadaro prof. Orazio, ufficiale sanitario.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Ugo Muscolino, direttore di sezione dell'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Messina, addì 4 marzo 1964

Il medico provinciale: Giustolisi

(2534)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5095 in data 12 novembre 1963, col quale il dott. Nicolino Tommassetti è stato dichiarato vincitore della condotta del comune di Ravenna, frazione di Godo;

Vista la nota n. 1249/S.P. del 22 febbraio 1964, con la quale il comune di Ravenna comunica che il dott. Tommassetti ha rinunciato alla condotta di cui sopra;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande di preferenza in essa indicata dal candidato che segue in graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, numero 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Achille Foschini, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Godo di Ravenna, in sostituzione del dott. Tommassetti, rinunciatario.

Il presente decreto, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Ravenna.

Ravenna, addì 27 febbraio 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

(2500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provinica di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 5813 e 5814 del 6 dicembre 1963, con i quali veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1961, e venivano assegnate le rispettive sedi ai vincitori;
Visto il precedente decreto n. 391 del 28 febbraio 1964, con il quale il dott. Federico Pascucci veniva dichiarato vincitore della sede di Parolise, a seguito di rinunzia di altro concorrente;
Considerato che il predetto non ha fatto pervenire alcuna comunicazione di accettazione nei termini stabiliti e pertanto deve considerarsi rinunziatario a tutti gli effetti;
Considerato che occorre procedere alla nomina per detta sede del candidato che segue in graduatoria generale e che abbia fatto richiesta per detta sede;
Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Schirripa nato a Portigliola il 15 agosto 1927, è dichiarato vincitore della sede di Parolise, a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Avellino, addì 28 febbraio 1964

Il medico provinciale: RAIMONDI

(2501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero in data 21 luglio 1963, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per il conferimento della condotta medica della frazione di Casciana Alta del comune di Lari unica vacante in provincia di Pisa al 30 novembre 1962;
Visto il proprio precedente decreto pari numero in data 12 novembre 1963, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso dianzi menzionato;
Visti i verbali dei lavori della predetta Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la sottoriportata graduatoria del concorso pubblico per il conferimento della condotta medica della frazione di Casciana Alta del comune di Lari:

1. Rognini Alvaro . . . . . punti 48,919 su 100
2. Fierabracci Mino . . . . . » 45,011 »
3. Maffei Carlo . . . . . . » 38,505 »

Il presente decreto sarà pubblicato agli albi della Prefettura di Pisa, dell'Ufficio del medico provinciale di Pisa e all'albo pretorio del comune di Lari e sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Pisa, addì 2 marzo 1964

Il medico provinciale: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per il conferimento della condotta medica della frazione di Casciana Alta del comune di Lari;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso stesso;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alvaro Rognini è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento della condotta medica della frazione di Casciana Alta del comune di Lari unica vacante in provincia di Pisa al 30 novembre 1962

Il presente decreto sarà pubblicato agli albi della Prefettura di Pisa e dell'Ufficio del medico provinciale di Pisa e sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Pisa, addì 2 marzo 1964

Il medico provinciale: D'AMATO

(2571)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.